



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LARINO

Regolamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, Ordine Avvocati di Larino, istituito ai sensi del Regolamento del Cnf n°4 del 13/12/2013

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino nella seduta del 3 ottobre 2025

- visto il regolamento 13/12/2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense relativo alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;

Visto che all'art. 2, co. II, del Regolamento n. 4/2013 così come modificato in data 23.09.2016 (<<Osservatori Circondariali>>);

visto l'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 31 dicembre 2012 n. 247

- delibera di costituire un osservatorio circondariale e per l'effetto

ADOPTA

il seguente regolamento.

Art. 1

Istituzione e scopi dell'Osservatorio circondariale

È istituito presso l'Ordine degli avvocati di Larino l'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito Osservatorio).

L'Osservatorio circondariale ha lo scopo di contribuire ad una più concreta consapevolezza delle condizioni operative con cui viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito locale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, processuali, tecnici, informatici ed economici connessi alla tutela dei diritti e all'accesso alla giustizia.

L'Osservatorio raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale.

L'Osservatorio circondariale è organo dell'Ordine degli Avvocati di Larino.

Art. 2

Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con l'Osservatorio Distrettuale

Per le finalità di cui all'art. 1, l'Osservatorio si coordina, oltre che con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, con l'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con l'osservatorio distrettuale.

Art. 3

Elaborazione di studi e di proposte

Anche in collaborazione con gli Osservatorio del distretto e degli Osservatori circondariali, esso effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, se del caso in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento istitutivo dell'Osservatorio nazionale, formulando proposte e osservazioni.

Art. 4

Organi dell'Osservatorio circondariale

Sono organi dell'Osservatorio circondariale il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Larino ovvero un consigliere/una consigliera suo/sua delegato/a ed il Consiglio direttivo.

L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino ovvero da un/una suo/sua consigliere/a delegato/a, che ne dirige le attività, ne è responsabile e presiede il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si compone di 3 membri ed è costituito dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino o dal consigliere/dalla consigliera suo/sua delegato/a nonché da due componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino da quest'ultimo nominati. Nella nomina dei componenti verrà rispettata la parità di genere.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del consigliere/della consigliera suo/sua delegato/a, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio e ne controlla l'esecuzione.

È compito dei Consiglieri componenti l'Osservatorio Circondariale di espletare ogni attività prevista dal presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione annuale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

È compito del Presidente trasmettere la relazione annuale all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto.

Art. 5

Rapporti con i Consigli giudiziari

L'Osservatorio circondariale, anche di concerto con l'osservatorio distrettuale e con il referente distrettuale per il Consiglio giudiziario, coopera con gli avvocati componenti del Consiglio giudiziario del distretto al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi circondari.

Art. 6 Giustizia penale/ carceri

L'osservatorio circondariale raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei

detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce inoltre le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7 Strutture di supporto

Per l'eventuale supporto amministrativo, l'Osservatorio potrà avvalersi del personale dipendente dell'Ordine degli avvocati di Larino secondo le modalità con esso concordate.

L'eventuale ricorso a collaboratori esterni potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 8

Convenzioni con altri Enti e Istituti di ricerca

L'Osservatorio può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino e nei limiti di spesa da esso deliberati.

Art. 9

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i precetti di cui al Regolamento CNF 13 dicembre 2013 così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016, ove compatibili.

Il presente Regolamento viene inviato all'Osservatorio Nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione onpg@consigionazionaleforense.it – onpg@pec.cnf.it per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino.